Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 16 novembre 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 298 DEL 16 NOVEMBRE 1963:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1963, n. **1497.**

Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1963, n. **1494.**

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto della Fondazione « Giorgio Cini », con sede in Venezia.

N. 1494. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione, vengono approvate le modificazioni allo statuto della Fondazione « Giorgio Cini », con sede in Venezia, deliberate dal Consiglio generale della Fondazione nelle riunioni del 7 aprile 1962 e del 29 aprile 1963.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 110. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1963, n. **1495.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Bosco, in quartiere Coteto del comune di Livorno.

N. 1495. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Livorno in data 12 febbraio 1962, integrato con dichiarazione del 15 maggio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Bosco, in quartiere Coteto del comune di Livorno.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1963, n. **1496.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Attività cattolica per la assistenza religiosa ai fanciulli, ai giovani, ai lavoratori (A.C.A.L.) », con sede in Sassuolo (Modena).

N. 1496. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Attività cattolica per l'assistenza religiosa ai fanciulli, ai giovani, ai lavoratori (A.C.A.L.) », con sede in Sassuolo (Modena), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 112. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 30 ottobre 1963, n. 1456 « Unificazione delle aliquote d'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 9 novembre 1963, all'art. 1, n. 4), terzo rigo, in luogo di « . . . dall'articolo 4 di detta legge . . . » leggasi « . . . dall'articolo 41 di detta legge . . . ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 1963.

Dichiarazione di riconoscimento del carattere di pubblica calamità all'evento catastrofico, causato dalla frana del monte Toc, che ha colpito nel mese di ottobre 1963 alcuni territori della provincia di Belluno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane, colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che l'evento catastrofico, causato dalla frana del monte Toc, che ha colpito il giorno 9 ottobre 1963 il territorio di alcuni Comuni della provincia di Belluno, ha rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità all'evento catastrofico che ha colpito il giorno 9 ottobre 1963 il territorio dei seguenti Comuni della provincia di Belluno:

Longarone Codissago (frazione del comune di Castello Lavazzo).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LEONE

Il Ministro per l'industria ed il commercio
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1963
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 358

(9716)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1963.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente assistenziale « Utenti Motori Agricoli », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 26 luglio 1935 n. 1534, con il quale venne concesso il riconoscimento giuridico allo Ente assistenziale « Utenti Motori Agricoli » (U.M.A.) e ne fu approvato il relativo statuto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1947, n. 1665, con il quale sono state trasferite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le funzioni di vigilanza sull'Ente, in precedenza esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1954, con il quale sono state apportate modifiche allo statuto dell'Ente già approvato con il citato regio decreto 26 luglio 1935, n. 1534;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1960, con il quale venne ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente per il biennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1962;

Ritenuta la necessità di procedere al rinnovo di detto Consiglio;

Decreta:

Per la durata di un biennio dalla data del presente decreto, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Assistenziale « Utenti Motori Agricoli » (U.M.A.), è costituito come segue:

Presidente:

Farina dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Cavazza ing. Novello, in rappresentanza della categoria professionale degli agricoltori;

Cerea dott. Aristodemo, in rappresentanza della categoria professionale degli agricoltori;

Cittante comm. Antonio, in rappresentanza della categoria professionale dei coltivatori diretti;

Siena geom. Giancarlo, in rappresentanza della categoria dei coltivatori diretti;

Fanelli dott. Franco, in rappresentanza della categoria professionale degli esercenti la lavorazione meccanica in agricoltura per conto terzi;

Baccaglini dott. Guido, in rappresentanza della categoria professionale degli esercenti la lavorazione meccanica in agricoltura per conto terzi.

Roma, addì 11 maggio 1963

Il Ministro: RUMOR

(9640)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1963.

Classificazione tra le statali di una strada in Toscana, con la denominazione di Strada statale n. 429 « di Val d'Elsa ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 1959 (registro n. 26, foglio n. 30) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 60 di detto piano è prevista la strada: « Innesto Strada statale n. 69 » di Valdar-

no, al km. 35+400 - Radda - Castellina in Chianti - Poggibonsi - Castelfiorentino - innesto Strada statale n. 67 « Tosco-Romagnola » presso Ponte a Elsa della lunghezza di km. 85+668;

Considerato che con il decreto ministeriale 21 marzo 1963, n. 4421, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 133 del 20 maggio, una parte di detta arteria è stata classificata statale quale ultimo tratto della Strada statale n. 408 « di Montevarchi »;

Considerata l'opportunità di includere nella rete delle Strade statali la parte non ancora statizzata dall'arteria sopra descritta e precisamente dall'innesto alla Strada statale n. 408 di Montevarchi-Radda-Castellina in Chianti-Poggibonsi-Castelfiorentino-all'innesto alla Strada statale n. 67 « Tosco-Romagnola » presso Ponte a Elsa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « Innesto alla Strada statale n. 408 di Montevarchi-Radda-Castellina in Chianti-Poggibonsi-Castelfiorentino-innesto alla Strada statale n. 67 « Tosco-Romagnola » presso Ponte a Elsa della lunghezza di km. 73 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 429 « di Val d'Elsa ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 settembre 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1963
Registro n. 47 Lavori pubblici, foglio n. 34

(9590)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1963.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte:

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 1963 e 26 marzo 1963 registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 2 marzo 1963 (registro n. 7 Finanze, foglio n. 343) e il 16 aprile 1963 (registro n. 13 Finanze, foglio n. 90);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 1° agosto 1963;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Accessori per macchine da cucire, in serie complete, da riesportare a corredo di macchine da cucire (con validità fino al 2 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	3 ottobre 1963	2 aprile 1964
2. Albicocche, per la rilavorazione e la produzione di macedonia di frutta allo sciroppo (con validità fino al 19 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	20 ottobre 1963	19 aprile 1964
3. Alcool etilico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa, da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	3 ottobre 1963	2 aprile 1964
4. Armi e loro parti, per il collaudo e controllo di polveri esplosive e munizioni fabbricate per conto di Stato, Enti o industrie estere (con validità fino al 31 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	1° novembre 1963	30 aprile 1964
5. Borace, per la produzione di perborato sodico (con validità fino al 28 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	29 ottobre 1963	28 aprile 1964
6. Borato di sodio naturale (borace greggio), per la fabbricazione di borace (con validità fino al 28 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	29 ottobre 1963	28 aprile 1964

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
7. Burro di cacao, ottenuto dalla spremitura di cacao in grani temporaneamente importato ai sensi della legge 25 maggio 1954, n. 291, per la fabbricazione di cioccolato (con validità fino al 28 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	29 ottobre 1963	28 aprile 1964
8. Carbone attivato per la produzione o rigenerazione di catalizzatori di vario tipo (con validità fino al 3 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	4 ottobre 1963	3 aprile 1964
9. Catalizzatori esausti a base di platino e metalli del gruppo del platino, per la estrazione del metallo pregiato contenuto, sotto forma di greggio o acido cloroplatinico (con validità fino al 3 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	4 ottobre 1963	3 aprile 1964
10. Celluloide greggia in massa, tubi, bacchette, lastre e fogli, per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcelle da testa ed altri lavori (con validità fino al 28 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	29 ottobre 1963	28 aprile 1964
11. Cloruro di etile e bromuro di etilene, per la fabbricazione di etilfluido, miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 6 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	7 ottobre 1963	6 aprile 1964
12. Colofonia polimerizzata, per essere impiegata nella fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 28 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	29 ottobre 1963	28 aprile 1964
13. Filati di cotone di titolo pari o superiore a 75.000 metri per mezzo chilogrammo, per la fabbricazione di tessuti di puro cotone tipo popeline finissimo (con validità fino al 20 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	21 ottobre 1963	20 aprile 1964
14. Glicole dietilenico, glicole propilenico e stirene monomero, per la produzione di resine poliestere selectron di tipo vario, da riesportare come tali o anche trasformate in lastre, rondelle, bottoni, ecc. (con validità fino al 31 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	1° novembre 1963	30 aprile 1964
15. Internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di films), con o per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, occorrenti alla stampa delle copie dei film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo una copia (con validità fino al 10 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	11 ottobre 1963	10 aprile 1964
16. Lana pettinata, per essere tinta per conto di committenti esteri (con validità fino al 25 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	26 ottobre 1963	25 aprile 1964
17. Legno in tronchi, squadrato o segato per il lungo, per essere segato e-o piallato (con validità fino al 10 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	11 ottobre 1963	10 aprile 1964
18. Lino, per essere trasformato in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (filati, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 25 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	26 ottobre 1963	25 aprile 1964
19. Materiale residuo inerte di catalizzatore, per l'estrazione del metallo pregiato da impiegare nella produzione di catalizzatori destinati all'estero (con validità fino al 24 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	25 ottobre 1963	24 aprile 1964
20. Motori di automobili, destinati alla messa a punto e prova di carburatori da esportare (con validità fino al 28 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	29 ottobre 1963	28 aprile 1964

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
21. Novasol (solvente) per la produzione di insetticidi formulati per uso agricolo (con validità fino al 25 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	26 ottobre 1963	25 aprile 1964
22. Oggetti in genere, per essere ramati, cromati, nichelati, o altrimenti rivestiti di metallo (con validità fino al 31 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	1° novembre 1963	30 aprile 1964
23. Olio di anilina ed acetone, per la produzione di solfocloruro di prima e seconda cristallizzazione (con validità fino al 5 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	6 ottobre 1963	5 aprile 1964
24. Oro fino, per la trasformazione in soluzione colloidale a base di oro, per la decorazione del vetro e della ceramica (con validità fino al 3 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	4 ottobre 1963	3 aprile 1964
25. Paprika, pimenti, semi di senape, polvere di chili, semi di sedano, per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assortiti e riconfezionati (con validità fino al 19 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	20 ottobre 1963	19 aprile 1964
26. Pellicola vergine negativa sia a colori, sia in bianco e nero, e nastro magnetico, per la ripresa di film (con validità fino al 6 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	7 ottobre 1963	6 aprile 1964
27. Pellicole cinematografiche, impressionate e/o sviluppate, nonchè fili e nastri magnetici incisi, occorrenti al coproduttore italiano di films riconosciuti di coproduzione con l'estero, non maggioritaria italiana (con validità fino al 25 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	26 ottobre 1963	25 aprile 1964
28. Piombo in pani e rottami, per la fabbricazione di leghe tipografiche (da stampa) e lavori vari per l'industria nucleare (con validità fino all'8 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 31 gennaio 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95 dell'8 aprile 1963)	9 ottobre 1963	8 aprile 1964
29. Platino e/o metalli del gruppo del platino, allo stato greggio, o di rottami, per la produzione di catalizzatori di vario tipo, comprese le reti catalitiche (con validità fino al 3 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	4 ottobre 1963	3 aprile 1964
30. Smalti vitrei, in graniglia e in polvere, per la fabbricazione di articoli di ferro e di acciaio smaltati (con validità fino al 13 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	14 ottobre 1963	13 aprile 1964
31. Stoffe a maglia, per la fabbricazione di guanti (con validità fino al 25 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	26 ottobre 1963	25 aprile 1964
32. Tessuto di cotone imbianchito, tinto, colorato, e ricoperto di appretto elastico per la fabbricazione di fiori artificiali (con validità fino al 2 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	3 ottobre 1963	2 aprile 1964
33. Tiourea tecnica e carbone attivo, per la produzione di 2-amminotiazolo (con validità fino al 5 ottobre 1963)	Decreto ministeriale 26 marzo 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 luglio 1963)	6 ottobre 1963	5 aprile 1964

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1963

Il Ministro per il commercio con l'estero
TRABUCCHI

Il Ministro per le finanze
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1963
Registro n. 33 Finanze, foglio n. 392. — BAJOCCHI

(9568)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1963.

Determinazione delle caratteristiche tecniche del punzone di Stato destinato a stampare l'impronta del bollo da installare sulle macchine elettriche bollatrici che hanno ottenuto l'approvazione a norma della legge 24 gennaio 1962, n. 22.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 24 gennaio 1962, n. 2, relativa allo impiego da parte di enti pubblici, di società per azioni e a responsabilità limitata, di aziende ed istituti di credito ed altri, di macchine elettriche bollatrici, per la corresponsione dell'imposta di bollo;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1962, contenente determinazione delle caratteristiche tecniche delle macchine anzidette;

Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche del punzone di Stato da installare nelle macchine bollatrici, destinato a stampare l'impronta del bollo;

Decreta:

Articolo unico.

Il punzone di cui alle premesse presenta le seguenti caratteristiche:

bollo rettangolare di mm. 33 × 26 portante in alto, al centro, l'emblema della Repubblica contornato da fregi, ed in basso la scritta MINISTERO DELLE FINANZE di mm. 1,5 di altezza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1963

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1963
Registro n. 34 Uff. risc. finanze, foglio n. 252

(9635)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione di inchiesta del Vajont e istituzione dell'Ufficio di segreteria della citata Commissione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale in data 11 ottobre 1963, n. 10423/50/26, con il quale è stata costituita una Commissione di inchiesta per l'accertamento delle cause, dirette o indirette, comunque determinanti la catastrofe della diga di Vajont, verificatasi il 9 ottobre 1963;

Ritenuta l'opportunità di sostituire, in seno a detta Commissione, il prof. Giuseppe Evangelisti, ordinario di costruzioni idrauliche presso l'Università di Bologna, con il prof. Michele Viparelli, ordinario di idraulica presso l'Università di Napoli;

Ritenuta, altresì l'opportunità di istituire un ufficio di segreteria presso la predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando quanto disposto con il precitato decreto ministeriale n. 10423/50/26 in ordine alle indagini da espletare a cura della Commissione di inchiesta, il prof. Michele Viparelli, ordinario di idraulica presso l'Università di Napoli, è chiamato a sostituire, in seno a detta Commissione, il prof. Giuseppe Evangelisti. ordinario di costruzioni idrauliche presso l'Università di Bologna.

Art. 2.

E' istituito l'Ufficio di segreteria della citata Commissione di inchiesta, composto dai signori:

Laschena dott. Renato, primo referendario del Consiglio di Stato e Soscia dott. Vitaliano, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno, distaccato presso il Consiglio di Stato in qualità di capo della segreteria del presidente.

Roma, addì 14 ottobre 1963

Il Ministro: SULLO

(9717)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1963.

Accertamenti sulle caratteristiche delle varietà di sementi.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Considerata l'opportunità di accertare le caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche, genetiche e quelle di stabilità e di omogeneità delle varietà di sementi, ai fini della identificazione delle varietà stesse e del migliore orientamento dei produttori agricoli nel loro impiego;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone, a domanda dei costitutori, l'esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche delle varietà di sementi delle seguenti specie:

cereali;
foraggere;
orticole;
barbabietole da zucchero (Beta Vulgaris, L);
patate (Solanum tuberosum, L).

Art. 2.

La domanda deve essere inoltrata dal costitutore della varietà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il tramite dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « N. Strampelli » di Roma. Essa deve indicare le zone ritenute più idonee alla coltura della varietà, e deve essere corredata da una particolareggiata ed esatta descrizione della genealogia e delle caratteristiche botaniche della varietà stessa.

Il richiedente dovrà fornire un congruo numero di campioni di piante, cariossidi, semi, glomeroli o tuberi della varietà.

Art. 3.

Gli accertamenti sono eseguiti mediante ripetute prove colturali in diversi ambienti agrari, secondo le modalità stabilite dalla Commissione di cui al successivo articolo, e mediante esami presso gli Istituti indicati dalla stessa Comissione.

Art. 4.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una Commissione composta come segue:

a) dal direttore dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura, che la presiede;

b) da un professore ordinario di botanica scelto fra i docenti delle Facoltà di agraria delle Università;

c) da un professore ordinario di genetica vegetale o di miglioramento genetico scelto fra i docenti delle Facoltà di agraria delle Università;

d) da un professore ordinario di agronomia e coltivazioni erbacee scelto fra i docenti delle Facoltà di agraria delle Università;

e) da un direttore di Istituto di sperimentazione agraria specializzato in patologia vegetale.

Avuto riguardo alle varie specie di sementi la Commissione è integrata come segue:

Per le sementi cerealicole:

dal direttore della Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo, o dal direttore della Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli o dal direttore dello Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna, a seconda che trattasi di giudicare sulla iscrizione di varietà di sementi di mais, di riso o di altre specie di cereali;

da un rappresentante della categoria dei costitutori;

da un capo di Ispettorato compartimentale agrario;

da un capo di Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per le sementi foraggere:

dal direttore della Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi;

da un rappresentante della categoria dei costitutori;

da un capo di Ispettorato compartimentale agrario;

da un capo di Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per le sementi orticole:

dal direttore della Stazione sperimentale di ortofrutticoltura di Milano;

da un rappresentante della categoria dei costitutori;

da un capo di Ispettorato compartimentale agrario;

da un capo di Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per le sementi di barbabietole:

dal direttore della Stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo;

da un rappresentante della categoria dei costitutori;

da un capo di Ispettorato compartimentale agrario;

da un capo di Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per le patate da semina:

dal direttore dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna;

da un rappresentante della categoria dei costitutori;

da un capo di Ispettorato compartimentale agrario;

da un capo di Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I capi degli Ispettorati compartimentali agrari e degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sono scelti fra quelli preposti agli Ispettorati maggiormente interessati alla coltura delle specie per le quali i detti funzionari vengono chiamati a far parte della Commissione.

Art. 5.

La Commissione di cui al precedente articolo è costituita con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

I membri non di diritto durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore o equiparata.

Art. 6.

Al termine degli accertamenti compiuti a norma dell'art. 3 la Commissione esprime un giudizio favorevole sulle qualità della varietà esaminata e ne dà comunicazione alla Direzione generale della produzione agricola. Il Ministero comunicherà l'esito di tali accertamenti al costitutore.

Ove il giudizio della Commissione sia risultato favorevole il Ministero dispone l'iscrizione della varietà in un registro, che sarà tenuto, distintamente per ciascuna delle specie vegetali indicate all'art. 1, dall'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « N. Strampelli » di Roma.

Per ogni varietà iscritta l'Istituto deve conservare la descrizione dettagliata di essa, nonchè le riproduzioni grafiche o fotografiche, ove occorra a colori, della pianta o di parti di essa che servano ad identificare esattamente la varietà.

L'Istituto terrà inoltre un « Erbario delle varietà registrate » dove saranno conservati esemplari delle piante o di loro parti idonee a consentire l'identificazione.

Roma, addì 28 ottobre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

(9667)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1963.

Direttive annuali per l'attuazione della legge 2 giugno 1961, n. 454, relativa al Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 giugno 1961, n. 454, sul « Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura »;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1961, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 7 agosto successivo recante le direttive di intervento previste dall'articolo 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e sentiti i Comitati regionali dell'agricoltura e delle foreste ed i competenti organi delle Regioni a Statuto speciale;

Visto il parere espresso dal Comitato interministeriale per la ricostruzione;

Interpellate le Associazioni sindacali di categoria dei lavoratori e degli imprenditori agricoli;

Visti i risultati finora conseguiti nell'applicazione della suddetta legge, in base alle direttive annuali emanate con i precedenti decreti ministeriali 28 novembre 1961 e 12 gennaio 1963;

Ritenuto che al fine di conseguire le finalità della legge si rende opportuno confermare con talune particolari modificazioni le direttive di intervento di cui ai citati decreti ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi e delle provvidenze di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, sono confermate le direttive annuali stabilite con il decreto ministeriale 28 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 dello stesso anno, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La disposizione dell'art. 4, lettera *c*), del citato decreto ministeriale 28 novembre 1961 è sostituita dalla seguente:

« *c*) Per miglioramenti interaziendali (acquedotti, elettrodotti, strade, impianti irrigui) con preferenza alle opere ricadenti nei territori collinari e, al di fuori dei medesimi, a quelle rivolte all'utilizzazione ed integrazione di opere pubbliche di bonifica o a completamento di altre opere al servizio di più aziende quando non rientrino nei territori ove trova applicazione l'articolo 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454, salvo, in detti territori, per quanto concerne le opere di elettrificazione e di approvvigionamento idrico interessanti le zone in cui esistono favorevoli prospettive per il mantenimento degli attuali insediamenti ».

Art. 3.

All'art. 5 del decreto ministeriale 28 novembre 1961 è aggiunto il seguente comma:

« La preferenza prevista all'art. 6 dal decreto ministeriale 5 agosto 1961 è estesa alle iniziative dirette a diffondere la pratica irrigua nella coltura olivicola ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 6 del citato decreto ministeriale è sostituito dal seguente:

« Nei territori montani ove la diminuita densità di popolazione consenta soluzioni economiche e tecnico organizzative più idonee saranno particolarmente favorite le conversioni colturali intese allo sviluppo ed al miglioramento zootecnico ed al rimboschimento ».

Art. 5.

All'art. 7 del decreto ministeriale 28 novembre 1961 le parole: « il reinnesto di frutteti con varietà pregiate e la sostituzione di vecchi impianti e di piantagioni consociate e sparse con frutteti specializzati a sesto adeguato conservando lo stesso numero di piante » sono sostituite dalle seguenti: « il reinnesto dei frutteti con varietà pregiate e la sostituzione di vecchi impianti e di piantagioni consociate e sparse con frutteti specializzati a sesto adeguato che non determinino un estendimento della coltura nell'azienda ».

Art. 6.

All'art. 10 del decreto ministeriale 28 novembre 1961 è aggiunto il seguente comma:

« Saranno in particolare favoriti gli acquisti di macchine riguardanti le aziende dove più manifesta è la esigenza di automatizzare le operazioni colturali e le attività zootecniche ».

Art. 7.

All'art. 12 del decreto ministeriale 28 novembre 1961 è aggiunto il seguente comma:

« Tra le opere di competenza privata da eseguirsi come completamento delle opere pubbliche che rendono disponibili le acque irrigue sono comprese anche quelle indispensabili per la trasformazione delle aziende da asciutte ad irrigue ».

Art. 8.

Fra gli interventi previsti dall'art. 13 del decreto ministeriale 28 novembre 1961, dovranno essere attuati con preferenza quelli diretti all'esecuzione di opere di miglioramento dei pascoli montani ed al rimboschimento dei terreni a vocazione forestale.

Art. 9.

Fra gli acquisti previsti dall'art. 14 del ripetuto decreto ministeriale dovranno essere considerati con particolare riguardo quelli rivolti a migliorare la struttura e l'efficienza delle aziende contadine di inadeguate dimensioni specie nelle zone dove persistono fenomeni di polverizzazione e frammentazione.

Art. 10.

Gli organi competenti attueranno gli incentivi ed interventi, previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, con l'osservanza dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 5 agosto 1961, e delle direttive recate dal presente decreto, valutando le concrete necessità delle aziende e delle zone interessate con riguardo alle situazioni regionali, secondo le indicazioni contenute nell'allegato al citato decreto ministeriale 28 novembre 1961, modificate dall'allegato al presente decreto.

Roma, addì 31 ottobre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

ALLEGATO

L'allegato al decreto ministeriale 28 novembre 1961, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 30 novembre 1961 è modificato come segue:

1) alla voce « Piemonte », punto I, terzo comma, le parole « La frutticoltura e la orticoltura a livelli altamente qualificati » sono sostituite dalle seguenti: « La frutticoltura, la floricoltura e l'orticoltura a livelli altamente qualificati »;

2) ivi al punto III, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente « Notevole importanza assumono anche, tanto in collina quanto in pianura e in montagna, l'avicoltura, la coniglicoltura e l'apicoltura »;

3) ivi al punto III, il sesto comma è sostituito con il seguente: « Importanza possono talora assumere i problemi relativi alla specializzazione della vite, sia per quanto riguarda la sostituzione dei vigneti in coltura promiscua, sia per la ricostituzione di vigneti vecchi ed improduttivi in vigneti specializzati e all'introduzione di colture frutticole, orticole e floricole per le quali potrà riuscire proficua la costituzione di concorsi per una efficiente azione antiparassitaria ».

Il Ministro: MATTARELLA

(9567)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1963.

Autorizzazione per l'organizzazione del « Salone delle macchine per i movimenti di terre e per l'edilizia rurale », con carattere internazionale, in Verona 16-20 gennaio 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata per l'organizzazione del « Salone macchine per i movimenti di terre e per la edilizia rurale »;

Decreta:

E' autorizzata « il Salone delle macchine per i movimenti di terre e per l'edilizia rurale », da tenersi in Verona dal 16 al 20 gennaio 1964, con carattere internazionale.

Roma, addì 30 ottobre 1963.

Il Ministro: TOGNI

(9636)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1963.

Nomina del presidente dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente la costituzione dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma;

Visto lo statuto dell'Istituto approvato col decreto ministeriale 2 novembre 1959, modificato con decreto ministeriale 9 marzo 1960;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1961, col quale il prof. Aldo Fiaccadori venne nominato presidente dell'Istituto medesimo per il quadriennio 1961-64;

Viste le dimissioni dall'incarico presentate dal professore Fiaccadori;

Sentiti il Comitato olimpico italiano ed il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Luciano Dal Falco è nominato presidente dell'Istituto per il credito sportivo con sede in Roma, fino alla scadenza del quadriennio in corso 1961-64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1963

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9742)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 12 novembre 1963:

Attaguile Gioacchino, notaio residente nel comune di Motta Sant'Anastasia, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania;

Leotta Sebastiano, notaio residente nel comune di Zafferana Etnea, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania;

Fele Francesco, notaio residente nel comune di Bitti, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Macomer, distretto notarile di Oristano.

(9737)

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 novembre 1963, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data per ciascuno di essi indicata, in applicazione degli artt. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Margarini Mario, residente nel comune di Borgosesia, distretto notarile di Novara, dal 4 dicembre 1963;

Vannucchi Raffaello, residente nel comune di Viareggio, distretto notarile di Lucca, dal 19 dicembre 1963.

(9738)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Massa Carrara

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1963, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Massa Carrara viene prorogata fino al 30 aprile 1964, ed il cav. Dino Nuti è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

(9525)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1963, registro n. 16 Istituti di previdenza, foglio n. 64, è stato dichiarato inammissibile, perchè relativo a materia riservata alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 10 maggio 1962 dal sig. Stefano Cristiano, segretario comunale a riposo con trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, contro la nota dell'11 novembre 1961, con la quale il Ministero del tesoro, Direzione generale degli istituti di previdenza, ha comunicato di non poter accogliere l'istanza rivolta ad ottenere, sulla base dell'art. 13 della legge 27 maggio 1959, n. 324, la concessione degli aumenti previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per i dipendenti dello Stato.

(9401)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 219

Corso dei cambi del 15 novembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,41	622,40	622,41	622,40	622,40	622,41	622,40	622,42	622,41	622,40
$ Can.	577,48	577,60	577,75	577,50	576 —	577,70	577,65	577,62	577,70	577,70
Fr. Sv.	144,20	144,23	144,24	144,215	144,18	144,19	144,22	144,30	144,20	144,22
Kr. D.	90,07	90,14	90,165	90,18	90,12	90,12	90,175	90,12	90,15	90,15
Kr. N.	86,98	87 —	86,99	86,975	87 —	86,97	86,98	87 —	86,98	87 —
Kr. Sv.	119,88	119,96	119,95	119,97	119,75	119,89	119,96	119,90	119,93	119,93
Fol.	172,77	172,86	172,83	172,84	172,75	172,82	172,845	172,80	172,84	172,85
Fr. B.	12,47	12,49	12,489	12,49	12,485	12,46	12,49	12,47	12,48	12,485
Franco francese	127,02	127,03	127,03	127,025	127,10	127,03	127,025	127,02	127,03	127,02
Lst.	1741,38	1742 —	1741,80	1741,875	1741,375	1741,55	1741,65	1741,55	1741,60	1741,65
Dm. occ.	156,53	156,595	156,61	156,60	156,52	156,54	156,595	156,52	156,56	156,58
Scell. Austr.	24,07	24,072	24,07	24,07125	24,05	24,07	24,07	24,07	24,07	24,075
Escudo Port.	21,71	21,72	21,73	21,725	21,70	21,72	21,71	21,71	21,72	21,71

Media dei titoli del 15 novembre 1963

Rendita 5 % 1935	108,525
Redimibile 3,50 % 1934	91,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,575
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 novembre 1963

1 Dollaro USA	622,40
1 Dollaro canadese	577,575
1 Franco svizzero	144,217
1 Corona danese	90,177
1 Corona norvegese	86,977
1 Corona svedese	119,965
1 Fiorino olandese	172,842
1 Franco belga	12,49
1 Franco francese	127,025
1 Lira sterlina	1741,762
1 Marco germanico	156,597
1 Scellino austriaco	24,071
1 Escudo Port.	21,717

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla Scuola per assistenti sanitarie visitatrici Onarmo di Roma, ad istituire un corso di specializzazione in assistenza medico-sociale ospedaliera.

Con decreto n. 300.7.II.70/2-691 in data 4 ottobre 1963, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la Scuola per assistenti sanitarie visitatrici Onarmo di Roma (via Colossi, 50) è stata autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza medico-sociale ospedaliera presso la Scuola medesima.

(9597)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Mario Maurelli, nato a Napoli il 10 dicembre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 20 marzo 1956.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(9529)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea

Il dott. Alberto Vincenzo Sarnella, nato a Roma il 18 giugno 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma l'8 gennaio 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(9726)

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Pietro Cacciari, nato ad Ancona il 30 settembre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Roma il 27 febbraio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(9727)

Il dott. Renzo Finucci, nato a Campiglia Marittima il 12 agosto 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Siena il 29 febbraio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(9728)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti addì 18 ottobre 1963, registro n. 41 Difesa-Aeronautica, foglio n. 142, è stato respinto, perchè infondato nel merito, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal vice direttore di aeroporto civile dott. Richichi Giuseppe avverso il negato inquadramento nei ruoli speciali transitori con anzianità 15 luglio 1949 e il negato successivo collocamento nella qualifica di « Direttore aggiunto ».

(9599)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Autorizzazione al trasporto di cose in conto di terzi

E' ammesso, ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 29 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 6 novembre 1963, il rilascio di nuove autorizzazioni al trasporto di cose in conto di terzi per autocarri di portata superiore a 50 quintali, per le Provincie sottoelencate, nel numero massimo indicato a fianco di ciascuna:

Provincia	N.	Provincia	N.
Agrigento	27	Matera	5
Alessandria	40	Messina	25
Ancona	25	Milano	65
Aosta	12	Modena	62
Arezzo	30	Napoli	25
Ascoli Piceno	20	Novara	25
Asti	25	Nuoro	8
Avellino	12	Padova	37
Bari	25	Palermo	40
Belluno	20	Parma	45
Benevento	25	Pavia	40
Bergamo	32	Perugia	30
Bologna	75	Pesaro	25
Bolzano	32	Pescara	20
Brescia	33	Piacenza	62
Brindisi	20	Pisa	30
Cagliari	25	Pistoia	15
Caltanissetta	20	Potenza	8
Campobasso	20	Ragusa	12
Caserta	5	Ravenna	62
Catania	25	Reggio Calabria	25
Catanzaro	30	Reggio Emilia	52
Chieti	20	Rieti	10
Como	37	Roma	45
Cosenza	10	Rovigo	30
Cremona	20	Salerno	50
Cuneo	25	Sassari	12
Enna	25	Savona	35
Ferrara	30	Siena	25
Firenze	35	Siracusa	10
Foggia	18	Sondrio	25
Forlì	50	Taranto	7
Frosinone	32	Teramo	20
Genova	40	Terni	20
Gorizia	15	Torino	42
Grosseto	13	Trapani	7
Imperia	8	Trento	32
L'Aquila	10	Treviso	33
La Spezia	13	Trieste	13
Latina	30	Udine	30
Lecce	25	Varese	37
Livorno	25	Venezia	38
Lucca	20	Vercelli	25
Macerata	20	Verona	42
Mantova	25	Vicenza	25
Massa	25	Viterbo	20

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Ministro: CORBELLINI

(9598)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Diario e sedi delle prove scritte del concorso per esami a centoventisei posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto in data 13 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 25 maggio 1963, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centoventisei posti di vice revisore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto della Corte stessa;

Ritenuta l'opportunità, in relazione al notevole numero di domande di ammissione al suddetto concorso, di far svolgere le prove scritte del concorso stesso oltre che in Roma, come stabilito con l'art. 12, primo comma, del menzionato decreto del 13 maggio 1963, anche in altre sedi;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a centoventisei posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto 13 maggio 1963, avranno luogo nei giorni 2, 3 e 4 marzo 1964, con inizio alle ore 8 di ciascun giorno, nelle seguenti sedi:

Roma: presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, e presso la Stazione Termini, « Sala delle conferenze », via Giolitti n. 34;

Bari: presso la Fiera del Levante, Padiglione del mobilio, lungomare Starita;

Bologna: presso l'Intendenza di finanza, piazza Malpighi n. 19;

Firenze: presso l'Intendenza di finanza, via del Pratello n. 8;

Napoli: presso la Scuola specializzati in trasmissioni, Caserma Cavalleri, corso San Giovanni a Teduccio n. 1062-E;

Palermo: presso la Fiera del Mediterraneo, via Generale Cascino n. 176.

Roma, addì 12 novembre 1963

Il Presidente: CARBONE

(9739)

Diario e sedi delle prove scritte del concorso per esami a centosettanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto in data 20 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 6 giugno 1963, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centosettanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Corte stessa;

Ritenuta l'opportunità, in relazione al notevole numero di domande di ammissione al suddetto concorso, di far svolgere le prove scritte del concorso stesso oltre che in Roma, come stabilito con l'art. 12, primo comma, del menzionato decreto del 20 maggio 1963, anche in altre sedi:

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a centosettanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto 20 maggio 1963, avranno luogo nei giorni 5 e 6 marzo 1964, con inizio alle ore 8 di ciascun giorno, nelle seguenti sedi:

Roma: presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, e presso la Stazione Termini, « Sala delle conferenze », via Giolitti n. 34;

Bari: presso la Fiera del Levante, Padiglione del mobilio, lungomare Starita;

Bologna: presso l'Intendenza di finanza, piazza Malpighi n. 19;

Firenze: presso l'Intendenza di finanza, via del Pratello n. 8;

Napoli: presso la Scuola specializzati in trasmissioni, Caserma Cavalleri, corso San Giovanni a Teduccio n. 1062-*B*,

Palermo: presso la Fiera del Mediterraneo, via Generale Cascino n. 176.

Roma, addì 12 novembre 1963

Il Presidente: CARBONE

(9740)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di Tecniche dell'incisione nell'Accademia di belle arti di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di Tecniche dell'incisione nell'Accademia di belle arti di Roma (titolare della cattedra: prof. Mino Maccari).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dei territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione, di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dello art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Roma, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio;

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri Uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè la autorità che li ha rilasciati e gli Uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Roma, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1963

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1963
Registro n. 72, foglio n. 87

Programma degli esami di concorso a posti di assistente per la cattedra di Tecniche dell'incisione nelle Accademie di belle arti.

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1170, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Il candidato dovrà dar prova di possedere una sicura conoscenza delle varie Tecniche dell'incisione, con particolare riguardo all'incisione calcografica e di essere informato su i fatti storici riguardanti il loro nascere e il loro sviluppo. Dovrà dimostrare, inoltre, di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio di incisione eseguito nella scuola e scelto dalla Commissione.

Il candidato potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento dell'incisione nei vari corsi dell'Accademia.

(9534)

Concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di Pittura nell'Accademia di belle arti di Milano

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di Pittura nell'Accademia di belle arti di Milano (titolare della cattedra: prof. Borra Pompeo).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dei territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione, di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dello art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Milano, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio;

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri Uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè la autorità che li ha rilasciati e gli Uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Milano, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1963
Registro n. 72, foglio n. 88

Programma degli esami di concorso a posti di assistente per la cattedra di Pittura e decorazione nelle Accademie di belle arti.

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1170, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Nel colloquio il candidato dovrà dar prova di possedere una sicura conoscenza delle varie tecniche pittoriche (affresco, tempera, encausto, olio, mosaico ecc.), e dimostrare di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito nella scuola e scelto dalla Commissione. Potrà essere invitato, altresì, ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della pittura e della decorazione nei vari corsi dell'Accademia.

(9535)

Concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di Scenografia nell'Accademia di belle arti di Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di Scenografia nell'Accademia di belle arti di Milano (titolare della cattedra: prof. Bassanesi Varisco Tito).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dei territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione, di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dello art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Milano, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio;

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in tri-

plice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri Uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè la autorità che li ha rilasciati e gli Uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Milano, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1963
Registro n. 72, foglio n. 89

Programma degli esami di concorso a posti di assistenti per la cattedra di Scenografia nelle Accademie di belle arti.

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1170, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Il candidato dovrà dar prova di possedere una chiara e precisa conoscenza dei problemi relativi alla scenografia teatrale e alla scenografia cinematografica e televisiva, nonchè dei problemi riguardanti la scenotecnica in generale. Dovrà dimostrare, altresì, di possedere una sicura nozione delle varie teorie inerenti all'architettura scenica e di essere in grado di formulare un giudizio critico su un bozzetto scenico eseguito nella scuola a scelta dalla Commissione.

(9536)

Concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di Decorazione nell'Accademia di belle arti di Venezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di Decorazione nell'Accademia di belle arti di Venezia (titolare della cattedra: prof. Santomaso Giuseppe).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dei territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione, di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dello art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Venezia, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio;

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri Uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè la autorità che li ha rilasciati e gli Uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Venezia, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1963
Registro n. 72, *foglio n.* 92

Programma degli esami di concorso a posti di assistente per la cattedra di Pittura e decorazione nelle Accademie di belle arti.

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Nel colloquio il candidato dovrà dar prova di possedere una sicura conoscenza delle varie tecniche pittoriche (affresco, tempera, encausto, olio, mosaico, ecc.), e dimostrare di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito nella scuola e scelto dalla Commissione. Potrà essere invitato, altresì, ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della pittura e della decorazione nei vari corsi dell'Accademia.

(9543)

Concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di Scultura nell'Accademia di belle arti di Venezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di Scultura nell'Accademia di belle arti di Venezia (titolare della cattedra: prof. Viani Alberto).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dei territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione, di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dello art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Venezia, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio;

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande, i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri Uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè la autorità che li ha rilasciati e gli Uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti e Liceo artistico di Venezia, con lettera raccoman-

data o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1963

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1963
Registro n. 72, foglio n. 93

Programma degli esami di concorso a posti di assistente per la cattedra di Scultura nelle Accademie di belle arti

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1170, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere una sicura conoscenza delle varie tecniche della scultura, dalla formatura al ritocco della cera per la fusione in bronzo e dal modello in gesso al trasporto in marmo. Dovrà, inoltre, dar prova di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito da un allievo. Nel colloquio potrà essere anche invitato ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della scultura nei vari corsi dell'Accademia.

(9544)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Trani

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 24 luglio 1963, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Trani;

Visto il decreto ministeriale in data 14 ottobre 1963, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Trani, nell'ordine appresso indicato:

1. Salvati dott. Arnaldo	punti	81,86	su 132
2. Petrillo dott. Alfonso	»	78,93	»
3. Cappello dott. Agostino	»	78.08	»
4. Pasqualis dott. Marcello	»	77,42	»
5. Quadri dott. Luigi	»	76,35	»
6. Fanelli dott. Filippo	»	76,11	»
7. Silvano dott. Guido	»	75,60	»
8. Di Conza dott. Beniamino	»	75,55	»
9. Aiello dott. Salvatore	»	71,79	»
10. Spezia Roberto	»	67 —	»
11. Mazzoni dott. Francesco	»	66,58	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1963

p. *Il Ministro:* Bisori

(9577)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 6403 del 17 aprile 1962, con il quale venivano designati i componenti della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di ufficiale sanitario, vacante in provincia di Napoli al 30 novembre 1960;

Atteso che, per l'avvenuta promozione e conseguente trasferimento in altra sede del vice prefetto vicario dott. Angelo Maria Rizzoli, presidente della predetta Commissione, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Rizzoli è nominato presidente della Commissione di cui sopra il vice prefetto dott. Ary De Sanctis, in servizio presso la prefettura di Napoli.

Napoli, addì 22 ottobre 1963

Il medico provinciale: TECCE

(9287)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2525 del 20 novembre 1962, con il quale venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1961;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine delle votazioni;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Marzucchi Vera	punti	63,778	su 100
2. Lazzeri Annunziata	»	62,228	»
3. Bettini Elda	»	61,859	»
4. Larghi Anna Maria	»	59,781	»
5. Ginestrini Maria	»	59,191	»
6. Camaiti Maria	»	59,034	»
7. Municchi Fosca	»	57,998	»
8. Gabrielli Marisa	»	56,230	»
9. Andreis Maurina	»	56,195	»
10. Limberti Tosca	»	55,033	»
11. Agostini Chiara	»	53,567	»
12. Gualdani Flora	»	49,630	»
13. Valenti Marisa	»	45,969	»
14. Valenti Wanda	»	42,471	»
15. Basagni Luisa	»	41,308	»
16. Benassai Francesca	»	39,569	»
17. Paris Elide	»	38,781	»
18. Cungi Silvana	»	35,593	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 23 ottobre 1963

Il medico provinciale: MARCECA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2953, di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1961;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna segnate, comprese nel bando di concorso di cui alle premesse:

1) Marzucchi Vera: Laterina (unica);
2) Lazzeri Annunziata: Pratovecchio (unica);
3) Bettini Elda: Sestino (unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo, e per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 23 ottobre 1963

Il medico provinciale: MARCECA

(9412)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 391 in data 8 marzo 1961, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 1988 in data 12 luglio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Grondona-Roccaforte Ligure (Consorzio), ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa al candidato che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 1° marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Massone Antonio risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Grondona-Roccaforte Ligure (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 22 ottobre 1963

Il medico provinciale: SIRCANA

(9227)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4021, in data 28 giugno 1963, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito del concorso per la copertura di numero quattro sedi di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1961;

Vista la nota n. 4918 del 19 ottobre 1963, con la quale il sindaco del comune di Montese comunica che l'ostetrica Ferrari Zora non ha preso servizio nella condotta ostetrica vacante presso il suddetto Comune, assegnatale con decreto del medico provinciale di Modena n. 4366 del 24 luglio 1963;

Viste le preferenze indicate nelle domande di ammissione al concorso delle candidate dichiarate idonee e le rinuncie delle precedenti classificate;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 4366 del 24 luglio 1963, l'ostetrica Piretti Iolanda, settima classificata, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Montese.

Il sindaco del comune di Montese è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà iscritto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Modena, addì 5 novembre 1963

Il medico provinciale: RENZULLI

(9578)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4982 in data 8 luglio 1963, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 4982 in data 8 luglio 1963, con il quale sono state assegnate ai vincitori le condotte sopraspecificate;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Considerato che a seguito di rinunzia è rimasta vacante e disponibile la condotta medica del comune di Vaprio d'Agogna;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla assegnazione della predetta condotta, secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze a suo tempo indicate;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Neri Rosario è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Vaprio d'Agogna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'Ufficio del medico provinciale di Novara e del Comune interessato.

Novara, addì 6 novembre 1963

Il medico provinciale: LOMBARDO

(9548)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 4999 del 7 giugno 1963 e n. 5000 dell'8 giugno 1963,

Considerato che l'ostetrica Pasqualini Maria vincitrice della condotta ostetrica di Montauro ha rinunziato;

Considerato che sono altresì rinunziatarie le concorrenti collocate in gaduatoria dopo l'ostetrica Pasqualini Maria ad eccezione dell'ostetrica Barone Carmela, la quale ha dichiarato di accettare la condotta di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 5000 dell'8 giugno 1963 l'ostetrica Barone Carmela è dichiarata vincitrice della condotta di Montauro in sostituzione di Pasqualini Maria rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Montauro.

Catanzaro, addì 22 ottobre 1963

Il medico provinciale: LANIA

(9221)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.